

sono stati ritenuti giustificati come spese e che sono stati oltre tutto erogati non già a titolo di anticipazione quanto piuttosto di saldo.

Inoltre la durata della polizza era espressamente prevista per il periodo 25/2/92 - 25/2/93 mentre i versamenti in questione sarebbero stati effettuati a distanza di oltre sei anni dal periodo di scadenza di validità della polizza stessa.

A ulteriore dimostrazione della inesistenza della garanzia fideiussoria sta inoltre la circostanza che i versamenti de quo a titolo di saldo sono stati effettuati ben oltre il termine fissato per la realizzazione del progetto, termine che era stato indicato nel periodo 1/1/91 - 31/12/1992 (cfr. doc. n° 11 lettera del 31/10/91 del Ministero del Lavoro all'A.S.For., e verifica amministrativo-contabile del progetto del 3/2/97 - doc. n° 12).

Anche l'ammontare del massimale previsto nella polizza fideiussoria L. 500.000.000 conferma, seppur indirettamente, la circostanza che **la garanzia era stata prestata per le sole anticipazioni e non anche per il saldo** che sarebbe stato erogato al termine dell'attività dell'associazione ed infatti l'importo di L. 500.000.000 coincide non casualmente con i primi due anticipi rispettivamente di L. 225.000.000 e di L. 275.000.000 che furono erogati rispettivamente in data 7/4/1992 e 14/12/1992.

Inoltre manca nella fattispecie il presupposto necessario per avanzare una richiesta di pagamento nei confronti del

fideiussore: manca cioè un formale provvedimento di revoca di parte dei finanziamenti concessi essendo stati erogati gli importi non solo degli acconti ma anche a saldo allorquando era ampiamente scaduto il periodo fissato per l'espletamento dell'attività che avrebbe dovuto essere comunque ultimata entro il 31/12/1992.

In base alle suddette contestazioni già esplicitate all'amministrazione dalla opponente e ribadite nel giudizio di opposizione all'atto ingiuntivo emesso dall'amministrazione e reiterate in questa sede si deve dunque concludere che sono insussistenti o comunque venuti meno tutti i presupposti che avrebbero legittimato la richiesta di pagamento a carico del fideiussore e, quindi, l'emissione della cartella esattoriale per l'importo richiesto.

- **Decadenza dalla garanzia fideiussoria per mancata proposizione delle istanze ex art. 1957 c.c.**

Senza pregiudizio di quanto suddetto non risulta che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali abbia comunque proposto nel termine previsto dall'art. 1957 c.c., e cioè di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, che nella fattispecie dovrebbe coincidere a tutto concedere al massimo con la data di compimento della verifica contabile-amministrativa finale presso l'A.S.FOR (effettuata nell'anno 2000 - cfr. lettera del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 31/3/2000 - doc. n° 13) con la conseguenza che il fideiussore (S.I.C. e Atradius)

non può ritenersi più obbligato alla prestazione della garanzia.

Il Ministero è pertanto decaduto dal diritto ad essere indennizzato dalle concludenti in applicazione di quanto previsto dall'art. 1957 c.c.

- **Richiesta di interessi illegittima.**

Salve ed impregiudicate tutte le predette eccezioni si deve rilevare che vengono comunque richiesti interessi non dovuti sia per quanto si riferisce alla debenza (mancanza di un formale provvedimento di costituzione in mora che legittimi la loro decorrenza) e sia per quanto attiene al tasso, che viene indicato in una misura ingiustificatamente eccedente quello legale.

- **Prescrizione di ogni credito.**

In via subordinata qualora dovesse ritenersi per un qualsiasi motivo che sussiste la garanzia e comunque che non si è verificata la decadenza del Ministero dal diritto di ottenere il pagamento nei confronti della Società Italiana Cauzioni nonostante l'infruttuoso decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., deve in ogni caso eccepirsi, qualora si ritenga la natura prevalentemente assicurativa della prestazione delle concludenti, la prescrizione di ogni e qualsiasi diritto dello stesso Ministero per essere ampiamente decorso il termine annuale entro il quale doveva essere richiesto il pagamento stesso.

* * * * *

2) Per quanto si riferisce, invece, alla posizione sub B) si

osserva che il presunto credito scaturirebbe dalla polizza fideiussoria n° GE0057492 (cfr. doc. 5 sopra indicato) che il contraente Sig. Mario Francesco Rossano ebbe a stipulare con le concludenti società al fine di garantire la propria volontà di realizzare un programma agevolato con i contributi del Ministero dell'Industria.

Peraltro detta polizza fu emessa per la durata complessiva di un anno e precisamente dal 27/10/2000 al 27/10/2001, mentre il provvedimento del Ministero che revocava le agevolazioni concesse alla azienda fu emesso soltanto in data 8/3/2005 (cfr. doc. 14 copia decreto di revoca e doc. n° 15 copia lettera di trasmissione del decreto di revoca in data 10/5/2005) e, quindi, a distanza di quasi quattro anni dalla emissione della polizza, **ben oltre il periodo di efficacia della garanzia prestata essendo previsto da un lato dalle condizioni generali di polizza che la garanzia sarebbe cessata alla scadenza della stessa polizza (cfr. art. 1 delle C.G.A.) e dall'altro nel testo dattiloscritto allegato alla polizza stessa che la garanzia fideiussoria sarebbe comunque durata al massimo per 36 mesi dalla data di efficacia del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, decreto che nella fattispecie risulta essere stato emesso con DM n° 91598 del 9/4/2001 (vedi premesse della revoca).**

Le concludenti società ebbero peraltro a significare al Ministero l'avvenuta cessazione della garanzia già con lettera

raccomandata del 27/1/2006 (cfr. doc. n° 16).

* * * * *

3) Per quanto riguarda, infine, la posizione sub C che rappresenta l'importo di maggiore entità riportato dalla cartella esattoriale si deve eccepire la illegittimità del procedimento adottato dal Ministero (emissione di cartella esattoriale) e la circostanza che lo stesso Ministero ha sicuramente violato i propri obblighi di buona fede in executivis previsti dagli artt. 1227 e 1206 c.c.

Ed infatti il Ministero soltanto in data 17/10/2006 ebbe a comunicare il provvedimento amministrativo da cui si evince la formale rinuncia manifestata in data 3 agosto 2005 della obbligata principale Selenet alle agevolazioni.

La comunicazione alla concludente di una così rilevante circostanza e del relativo decreto di revoca delle agevolazioni avvenne, quindi, a distanza di oltre un anno dall'avvenuta conoscenza da parte del Ministero (cfr lettera Ministero del 17/10/2006 doc. 17 e allegato decreto di revoca del 20/10/2005 doc. 18).

Ebbene non vi è dubbio che un così rilevante ritardo da parte del Ministero nella comunicazione del provvedimento di revoca (emissione del 20/10/2005 e comunicazione del 17/10/2006) abbia arrecato gravissimo pregiudizio alle ragioni delle concludenti società che ove fossero state tempestivamente informate della circostanza e del relativo

provvedimento emesso da parte della pubblica amministrazione dal quale scaturiva l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'importo garantito avrebbero potuto porre in essere le azioni previste dall'art. 1953 c.c. agendo immediatamente nei confronti dell'obbligato principale al fine di ottenere la propria liberazione od in mancanza le garanzie necessarie per assicurarsi il soddisfacimento delle proprie ragioni di regresso.

Ciò in particolare modo nella fattispecie laddove le rilevazioni compiute dalla D&B ai fini della valutazione del rischio evidenziano che l'indicatore di rischio per la società Selenet ha subito un incremento notevole dall'anno 2005 all'anno 2006 raddoppiandosi dal coefficiente 2 a quello 4 (cfr. rapporto della D&B del 27/10/2006 doc. 19).

Anche per tale credito per i motivi esposti è pertanto illegittima l'emissione della cartella esattoriale.

Tutto ciò premesso e considerato le istanti società chiedendo fin da ora che l'adito Tribunale sospenda l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata e comunque il procedimento coattivo di riscossione ricorrendone gravi e giustificati motivi in relazione a tutto quanto esposto nel presente atto

CITANO

- I) Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale già Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in persona del Ministro pro tempore presso l'Avvocatura Generale dello

Stato in Roma Via dei Portoghesi n° 12

- 2) Il Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive in persona del Ministro pro tempore presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n° 12 nonché
- 3) Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale già Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in persona del legale rappresentante pro tempore nella sua sede in Roma Via Fornovo n° 8 palazzina A piano 2°
- 4) Il Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive in persona del legale rappresentante pro tempore nella sua sede in Roma Via Veneto n° 33 – 00187 cap
- 5) la Gerit SpA subentrata ex lege alla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA quale concessionario del servizio nazionale delle riscossione della Provincia di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore nella sua sede in Roma Via dei Normanni n° 5 – cap 00184

a comparire innanzi al Tribunale di Roma nei suoi noti uffici, Sezione e Istruttore designandi ai sensi dell'articolo 168 bis c.p.c., alla udienza che sarà tenuta il **27 marzo 2007** alle ore di rito, con invito a costituirsi nei termini e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c. e quindi almeno 20 giorni prima dell'udienza suddetta, e con avvertimento che la mancata costituzione e/o la costituzione oltre i termini comporterà le

decadenze di cui all'art.167 c.p.c, e che non comparendo si procederà in loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis rejectis, preliminarmente:

- sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata e comunque il procedimento coattivo di riscossione ricorrendone gravi e giustificati motivi;
- nel merito dichiarare non dovuti gli importi richiesti ed annullare pertanto la cartella esattoriale impugnata.

Il tutto con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, IVA e CAP di causa.

Con ogni riserva in ordine alla produzione di documenti ed alle deduzioni istruttorie nei concedendi termini di legge.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato di cui alla Legge 488/99 si dichiara che il valore del presente procedimento è di valore superiore ad € 520.000,00.

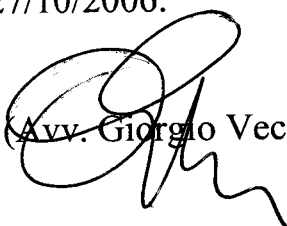
Si producono:

- 1) copia cartella esattoriale n° 097 2006 01608131 20 emessa nei confronti della Società Italiana Cauzioni Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA nella qualità di concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Roma ora passato alla Gerit SpA, notificata in data 25 settembre 2006;

- 2) copia delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 - 25/7/2005 della Atradius;
- 3) copia provvedimento dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private del 21/12/2004 in Gazzetta Ufficiale del 28/12/2004;
- 4) copia polizza fideiussoria n° PT4478;
- 5) copia polizza fideiussoria n° GE0057492;
- 6) copia polizza fideiussoria n°PT0033755;
- 7) copia citazione in opposizione a ingiunzione notificata il 13 e 27 dicembre 2005;
- 8) copia verbale udienza del 20/10/2006;
- 9) copia lettera Avv. Gianfranco Benvenuto del 18/12/2000;
- 10) copia lettera Ministero del Lavoro del 16 ottobre 2000;
- 11) copia lettera del 31/10/91 del Ministero del Lavoro all'A.S.For.;
- 12) copia verifica amministrativo-contabile del progetto del 3/2/97;
- 13) copia lettera del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 31/3/2000;
- 14) copia decreto di revoca agevolazioni a Sig. Rossano Mario Francesco del 8/3/2005;
- 15) copia lettera di trasmissione decreto di revoca relativo a Rossana Mario del 10/5/2005;
- 16) copia lettera raccomandata del 27/1/2006 della Atradius al Ministero;

- 17) copia lettera Ministero del 17/10/2006;
- 18) copia decreto di revoca del 20/10/2005;
- 19) copia rapporto della D&B del 27/10/2006.

Roma, 20 novembre 2006


(Avv. Giorgio Vecchione)

DELEGA

I sottoscritti Arnold Van Den Esschert e Giuseppe D'Avenio rispettivamente quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della S.I.C. - SOCIETÀ ITALIANA CAUZIONI S.P.A., e quale rappresentante in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 - 25/7/2005 della ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. Rappresentanza Generale per l'Italia delegano a rappresentare e difendere le predette società con ogni facoltà di legge nel presente giudizio in ogni sua fase e grado e quindi anche in appello e con espressa facoltà di proporre o resistere a gravami opposizioni reclami, di riscuotere e quietanzare somme di procedere in via esecutiva, di chiamare terzi in causa di estendere e ridurre le domande di proporre nuove domande ed eccezioni, di transigere e/o conciliare l'Avv. Giorgio Vecchione eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma Via Giambattista Vico n° 22.

Roma, 20 novembre 2006

S.I.C. - SOCIETÀ ITALIANA CAUZIONI S.P.A.

S.I.C. - SOCIETÀ ITALIANA CAUZZANI SPA

(Arnold Van Den Esschert)

ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. Rappresentanza

Generale per l'Italia

(Giuseppe D'Avenio)

V° per autentica delle soprascritte firme

(Avv. Giorgio Vecchione)

Si notifichi al Ministero dello Sviluppo Economico già
Ministero delle Attività Produttive in persona del Ministro pro
tempore presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via
dei Portoghesi n° 12

Copia Multiplo

Mani

Settore **6**
Zona **104****Cronologico 08/007810/A/002/D**Roma 23/11/2006 **Urgente Urgente**Istante **ATRADIUS CREDIT INSURANCE**Anno **2006**ID Pratica **007810**Sub **2/5**

Specifica Atto

Tasse erariali in abbonamento al bollo	Diritti	€ 11,63
	Trasferta (6km)	€ 13,24
	Erario 10%	€ 1,32
	Totale	€ 26,19
	Postali	€ 0,00
	Totale Gen.	€ 26,19
	L'UFFICIALE GIUDIZIARIO f.to ROSI DANIELA	

Relazione di notificazione

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto, nei modi di legge previsti dagli art. 137 e segg. c.p.c., al **Sig. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO GIÀ MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN PERS MINISTRO PT C/O AVV. GEN. STATO, VIA PORTOGHESI, 12 - ROMA**, mediante consegna di copia conforme all'originale, a mani di persona qualificatasi per

☐ Incaricato ricezione atti ☐ Portiere ☐ Vicino di casa ☐ Impiegato dip.te, t.q.
capace e convivente, che si incarica della consegna in precaria assenza sua e dei familiari.

Roma, ____/____/____

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

☐ Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia in busta sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver potuto consegnare l'atto all'indicato domicilio e per l'assenza di persone idonee cui poter consegnare l'atto.

Roma, ____/____/____



L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

* * * Rapporto Risultato Trasm. (TX da Memoria) (3.Apr. 2007 10:13) * * *

1) AGS 0668897608
2)

Data/Ora: 3.Apr. 2007 10:09

Arch	Nr. Modo	Destinazione	Pag.	Esito	Pag. Non TX
	1990 TX da memoria	0636754561	P. 15	OK	

Causa d'errore
E.1) Riappeso
E.3) Non risp.E.2) Occupato
E.4) Fax scolleg

Roberta Tortora
Per il Vice Avvocato Generale
Giorgio D'Annato
L'Avvocato incaricato
Roberta Tortora

Si trasmette nuovamente la nota n. 149327/2006 del 19.12.2006, con l'atto di citazione allegato.

OGGETTO: S.L.C. c/ Miro Lavoro. Udienza 23.5.2007.

Risposta a nota 17/VI/0009111 del
29.3.2007

Si prega di indicare nella successiva
corrispondenza i dati sopra riportati

Roma,
Partenza N.
Tipo Affare Ct 49513/06 Sez. III
Avv. R. Tortora

Via del Portoghese, 12 -
00186 ROMA

Ministero del Lavoro e della previdenza

Sociale

Di. Cen. per le Politiche per

l'Orientamento e la Formazione

Div. VI (Vigilanza e controllo)

Via Portoghese, 8

00192 ROMA

36754561

TELEFAX

TELEFAX

03/04/2007-41326 P